

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N. 316

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblica, in allegato, la Circolare della L.N.D.:

- Circolare N. 48 del 30.11.2022 inerente la Circolare 40/2022 Centro Studi Tributarî LND (all.1).

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 02/12/2022.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini



30 novembre 2022

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 48

Oggetto: Disposizioni e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate –

1- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 novembre 2022 – Proroga dei termini per l’invio della dichiarazione “Aiuti di Stato” e per la restituzione degli importi eccedenti i limiti consentiti -

2-Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 – Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (D.L. 9 agosto 2022, n.115 (*Aiuti-bis*); D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (*Aiuti-ter*); D.L. 18 novembre 2022, n. 176 (*Aiuti-quater*)-

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 40-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 40 – 2022

Oggetto: Disposizioni e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate –

1- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 novembre 2022 – Proroga dei termini per l’invio della dichiarazione “Aiuti di Stato” e per la restituzione degli importi eccedenti i limiti consentiti -

2-Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 – Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (D.L. 9 agosto 2022, n.115 (Aiuti-bis); D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (Aiuti-ter); D.L. 18 novembre 2022, n. 176 (Aiuti-quater)-

1 – Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2022, n. 439400/2022, sono stati prorogati, a modifica del precedente Provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022, al 31 gennaio 2023 i termini di invio della dichiarazione “Aiuti di Stato”; inoltre, la restituzione degli importi eccedenti i limiti massimali è prorogata allo stesso termine del 31 gennaio 2023 oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023.

2 – Circolare n. 36/E dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2022 –

Con la Circolare n. 36/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e risposte a quesiti in merito all’ambito applicativo delle misure recate dalle norme di cui al punto 2 dell’oggetto, che di seguito si riportano.

1) – CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AL 3° TRIMESTRE DELL’ANNO 2022

D.L. “Aiuti-bis” – L’art. 6 del Decreto ha riconosciuto i seguenti contributi straordinari attribuiti nella forma di credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale:

Comma 1 – E’ riconosciuto un **credito d’imposta del 25%** delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel **3° trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi medi, per Kwh, calcolati sulla base del 2° trimestre 2022, hanno subito un incremento del 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.**

Comma 2 – E’ riconosciuto un **credito d’imposta del 25%** delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel **3° trimestre 2022** per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, **a condizione che il prezzo di quest’ultimo abbia subito nel 2° trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.**

Comma 3 – E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al **15%** della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **3° trimestre 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 KW (ossia contatori aventi potenza impegnata pari o superiori a 15 Kw), diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subito nel 2° trimestre 2022 un incremento del costo, per Kw, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.**

Comma 4 - E’ riconosciuto un **credito d’imposta del 25%** delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel **3° trimestre 2022** per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in favore delle imprese **diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo di quest’ultimo abbia subito nel 2° trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.**

Sono ammesse al beneficio del credito d’imposta le imprese sia commerciali che agricole, residenti, che - indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali nonché del regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste.

Possono beneficiare del credito d'imposta anche gli **enti non commerciali** nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale.

Per gli enti non commerciali il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per energia elettrica e gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata. A tal fine, qualora l'ente non commerciale non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per le attività istituzionali, l'ente è tenuto ad individuare criteri oggettivi e coerenti che consentano una corretta imputazione delle spese (ad es., la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e superfici complessivamente utilizzati).

In forza dell'art. 1, comma 3 del D.L. Aiuti-*quater*, i crediti d'imposta sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023, esclusivamente in compensazione. Ciò, a differenza dei corrispondenti crediti d'imposta relativi al 1° e 2° trimestre 2022, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022.

Per l'utilizzo in compensazione – mod. F 24 -da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributi:

“6968” denominato “Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (3° trimestre 2022 – art. 6, comma 1, D.L. 9/8/2022, n. 115”);

“6969” denominato “Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (3° trimestre 2022 – art. 6, comma 2, D.L. 9/8/2022, n. 115”);

“6970” denominato “Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (3° trimestre 2022 – art. 6, comma 3, D.L. 9/8/2022, n. 115”);

“6971” denominato “Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (3° trimestre 2022 – art. 6, comma 4, D.L. 9/8/2022, n. 115”).

I crediti d'imposta non possono essere richiesti a rimborso e, tra l'altro, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.

Il successivo comma 4 del medesimo art. 1, dispone che i crediti d'imposta – utilizzabili entro il 30 giugno 2023 – sono cedibili dalle imprese beneficiarie **solo per intero** (l'eventuale utilizzo parziale del credito in F 24 non consente la cessione delle quote non utilizzate) ad altro soggetto, compresi gli Istituti di Credito, senza facoltà di successive cessioni. Due ulteriori cessioni sono previste solo a favore di banche e imprese di assicurazione. Per consentire la cessione sono stati istituiti i seguenti codici:

“7728” denominato “Cessione crediti d'imposta a favore delle imprese energivore – 3° trimestre 2022 – art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022”;

“7729” denominato “Cessione crediti d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale – 3° trimestre 2022 – art. 6, comma 2, D.L. n. 115/2022”;

“7730” denominato “Cessione credito - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle energivore – 3° trimestre 2022 – art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022”;

“7731” denominato “Cessione credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale – 3° trimestre 2022 – art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022”.

2 – CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AL 4° TRIMESTRE 2022

L'art. 1 del D.L. “Aiuti-*ter*” ha riproposto i seguenti contributi straordinari attribuiti nella forma di credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale:

Comma 1 – E' riconosciuto un **credito d'imposta del 40%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei **mesi di ottobre e novembre 2022**, alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui **costi medi (per Kwh) calcolati sulla base del 3° trimestre 2022, hanno subito un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo dell'anno 2019.**

Comma 2- E' riconosciuto un **credito d'imposta del 40%** della spesa per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di **ottobre e novembre 2022**, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a

favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo di quest'ultimo abbia subito nel 3° trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo dell'anno 2019.

Comma 3 - E' riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica sempre che il prezzo (per Kwh) abbia subito nel 3° trimestre 2022 un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo dell'anno 2019.

Comma 4 - E' riconosciuto un credito d'imposta del 40% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale, consumato nel 3° trimestre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo di quest'ultimo abbia subito nel 2° trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

E' importante tenere presente che l'art. 1, comma 1, del D.L. Aiuti-*quater*, ha riconosciuto i medesimi crediti d'imposta anche in relazione alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022.

I crediti d'imposta in esame (art. 1, comma 1, D.L. Aiuti-*quater*) sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023, esclusivamente in compensazione con i seguenti codici tributo:

"6983" denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre-novembre 2022) - art. 1, comma 1, D.L. 21/9/2022, n. 144";

"6984" denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo del gas naturale (ottobre-novembre 2022) - art. 1, comma 2, D.L. n. 144/2022";

"6985" denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre-novembre 2022) - art. 1, comma 3, D.L. n. 144/2022";

"6986" denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo del gas naturale (ottobre-novembre 2022) - art. 1, comma 4, D.L. n. 144/2022" -

3 – CALCOLO SEMPLIFICATO RELATIVO AI CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE NON ENERGETICHE E DI QUELLE NON GASIVORE

L'art. 2, comma 3-bis del Decreto Aiuti prevede che "ai fini della fruizione dei contributi sotto forma di crediti d'imposta.....ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 1° trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il 2° trimestre dell'anno 2022".

La norma riguarda:

-le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 Kw, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Nei confronti di tali imprese è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022;

-le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale; nei confronti di tali imprese è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel 2° trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Le imprese possono fruire dei crediti d'imposta descritti a condizione che:

-il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo per Kwh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

-il prezzo del gas naturale calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Con la norma in esame è stata istituita una modalità di calcolo semplificato della sussistenza delle condizioni di accesso al credito d'imposta nonché dell'ammontare dello stesso. In particolare, qualora l'impresa destinataria del credito d'imposta si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 1° trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo d'imposta per il quale spetta il credito d'imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione all'impresa nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il 2° trimestre 2022.

4 – COMUNICAZIONE RELATIVA AI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI NELL'ESERCIZIO 2022

L'art. 1, comma 6, del D.L. Aiuti-*quater*, prevede che i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al 3° trimestre 2022 (luglio-settembre) nonché relativi al 4° trimestre (ottobre-dicembre) 2022, sono tenuti a comunicare **entro il 16 marzo 2023** all'Agenzia delle Entrate l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

Il contenuto e le modalità di presentazione delle comunicazioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

5 – RISPOSTE A QUESITI

Si riportano alcune delle risposte ai quesiti più ricorrenti posti.

5.1 – Spettanza del credito d'imposta in casi di locazione di immobile nel caso in cui l'impresa conduttrice non sia titolare delle utenze che risultano intestate al locatore con riaddebito analitico al locatore.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che i crediti d'imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall'impresa conduttrice e non dal locatore, che ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze.

Il sostenimento della spesa per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale deve essere documentato dalle imprese che usufruiscono del credito d'imposta mediante il possesso di copia delle fatture d'acquisto intestate al locatore, delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore, dal contratto di locazione dell'immobile o di altro atto che preveda espressamente l'imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell'immobile nonché della documentazione probatoria relativa all'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo.

5.12 – Spettanza del credito d'imposta alle imprese non gasivore per l'acquisto di gas per uso autotrasporto così come previsto per le imprese gasivore dalla Circolare n. 20/E del 2022, paragrafo 2.2.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la precisazione fornita con la Circolare di cui sopra possa trovare applicazione anche per le imprese non gasivore, le quali, pertanto, possono anch'esse – ricorrendone i presupposti – usufruire del credito d'imposta per l'acquisto di gas per autotrasporto, ad esclusione dell'ipotesi in cui lo stesso viene rivenduto a terzi.

5.15 – Applicazione dell'agevolazione alle spese sostenute dalle Società Sportive Dilettantistiche.

Una Società Sportiva Dilettantistica che non rientra tra le imprese energetiche o gasivore, chiede se possa beneficiare del credito d'imposta per le imprese non energetiche e non gasivore, considerando il costo complessivamente sostenuto, rispettivamente per l'energia elettrica e per il gas consumati nei trimestri interessati all'agevolazione, senza distinzione tra attività commerciale e non commerciale svolte.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce che sono ammesse all'agevolazione tutte le imprese commerciali. Ne consegue che le Società Sportive Dilettantistiche, stante la forma giuridica societaria con cui sono

costituite e la natura commerciale delle stesse, che induce a qualificarle come impresa commerciale, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono fruire dei crediti d'imposta in esame in relazione all'attività complessivamente svolta.